



Quadrimestrale di teoria generale, diritto pubblico comparato
e storia costituzionale

Sentenza n. 174 del 2022

Presidente: Giuliano Amato - Giudice relatore e redattore: Francesco Viganò

decisione del 23 giugno 2022, deposito del 12 luglio 2022

comunicato stampa del 12 luglio 2022

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

atto di promovimento: [ordinanza n. 151 del 2021](#)

parole chiave:

MESSA ALLA PROVA - CONTINUAZIONE DEL REATO

disposizione impugnata:

- art. 168-bis, comma 4, del [codice penale](#)

disposizione parametro:

- art. 3 della [Costituzione](#)

dispositivo:

illegittimità costituzionale

Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bologna ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 168-bis, quarto comma, del codice penale, **nella parte in cui, disponendo che la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato non può essere concessa più di una volta, non prevede che l'imputato ne possa usufruire per reati connessi, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale, con altri reati per i quali tale beneficio sia già stato concesso.** In particolare, il giudice rimettente si trova a decidere sulla richiesta, formulata dalla difesa degli imputati, di sospensione del procedimento con messa alla prova. Dal momento che gli interessati hanno già fruito del beneficio in una occasione anteriore, il giudice *a quo* osserva che l'accoglimento della richiesta è allo stato impedito dal tenore letterale del censurato art. 168-bis, quarto comma, c.p., che vieta di concedere più di una volta la sospensione del procedimento con messa alla prova. Stando alla norma censurata, **l'irrazionalità del modello risiederebbe nel fatto che la messa alla prova, per poter essere richiesta nell'unica volta esperibile, deve riguardare solo fatti giudicati in uno stesso procedimento**, mentre in caso di parcellizzazione dei procedimenti - e di esistenza di ipotesi di connessione ex art. 12, comma 1, lett. b) c.p.p. -, la disciplina in vigore non consente di valutare in maniera aggregata fatti che testimonino un possibile positivo reinserimento sociale, con riconoscimento del vincolo della continuazione e valutazione finale di esito positivo della messa alla prova.

La Corte costituzionale giudica fondata la questione. Infatti, secondo il giudice delle leggi, come anche rilevato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione (sezione seconda penale, sentenza 12 marzo

2015, n. 14112), la preclusione posta dall'art. 168-bis, quarto comma, cod. pen., in questa sede censurata, non osta a che uno stesso imputato possa essere ammesso al beneficio della sospensione del procedimento con messa alla prova anche qualora gli vengano contestati più reati nell'ambito del medesimo procedimento, sempre che i limiti edittali di ciascuno di essi siano compatibili con la concessione del beneficio. Ciò vale, evidentemente, anche nel caso specifico in cui tali reati siano avvinti dalla continuazione, essendo stati commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso. In una tale situazione, infatti, l'ordinamento considera unitariamente i reati ai fini sanzionatori, prevedendo l'inflizione di una sola pena che tenga conto del loro complessivo disvalore; sicché appare logico che, ove tutti i singoli reati siano compatibili, in ragione dei rispettivi limiti edittali, con il beneficio della messa alla prova, l'imputato possa essere ammesso ad un percorso unitario di risocializzazione e riparazione, nel quale si sostanzia il beneficio medesimo, e il cui esito positivo comporta l'estinzione dei reati contestati. In ipotesi come quella verificatasi nel giudizio a quo, dunque, se tutti i reati commessi in continuazione fossero stati contestati nell'ambito di un unico procedimento, i relativi imputati ben avrebbero avuto la possibilità di chiedere e - sussistendone tutti i presupposti - di ottenere il beneficio della sospensione del procedimento con messa alla prova in relazione a tutti i reati, il cui esito positivo avrebbe determinato l'estinzione dei reati medesimi.

Risulta, allora, irragionevole che quando, per scelta del pubblico ministero o per altre evenienze processuali, i reati avvinti dalla continuazione vengano invece contestati in distinti procedimenti, gli imputati non abbiano più la possibilità, nel secondo procedimento, di chiedere ed ottenere la messa alla prova, allorché siano stati già ammessi al beneficio nel primo. Ciò equivarrebbe a far dipendere la possibilità di accedere a uno dei riti alternativi previsti dal legislatore dalle scelte contingenti del pubblico ministero o da circostanze casuali, sulle quali l'imputato stesso non può in alcun modo influire. Ancora, la preclusione censurata, applicata a ipotesi come quella all'esame, finisce per frustrare lo stesso intento legislativo di sanzionare in maniera unitaria il reato continuato, attraverso un aumento della pena prevista per il reato più grave, secondo la regola generale posta dall'art. 81, secondo comma, c.p. Se è vero, infatti, che la messa alla prova dell'imputato maggiorenne ha anche una innegabile connotazione sanzionatoria rispetto al reato per il quale si procede, l'impossibilità di ammettere alla messa alla prova chi abbia già avuto accesso al beneficio in relazione ad altro reato commesso in esecuzione di un medesimo disegno criminoso si traduce nell'impossibilità di sanzionare in modo sostanzialmente unitario tutti i reati avvinti dalla continuazione, in contrasto con la logica del sistema del codice penale.

Ecco allora che la Corte ha dichiarato l'incostituzionalità della norma indubbiata, nella parte in cui non prevede che l'imputato possa essere ammesso alla sospensione del procedimento con messa alla prova nell'ipotesi in cui si proceda per reati connessi, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera b), c.p.p., con altri reati per i quali tale beneficio sia già stato concesso.

Il giudice delle leggi, infine, precisa che: «spetterà al giudice, ai sensi dell'art. 464-quater, comma 3, c.p.c., una nuova valutazione dell'idoneità del programma di trattamento e una nuova prognosi sull'astensione dalla commissione di ulteriori reati da parte dell'imputato. In tale valutazione non potrà non tenersi conto - per un verso - della natura e della gravità dei reati oggetto del nuovo procedimento, e - per altro verso - del percorso di riparazione e risocializzazione eventualmente già compiuto durante la prima messa alla prova. Nel caso poi in cui ritenga di poter concedere nuovamente il beneficio, il giudice stabilirà la durata del periodo aggiuntivo di messa alla prova, comunque entro i limiti complessivi indicati dall'art. 464-quater, comma 5, c.p.c., valorizzando opportunamente il percorso già compiuto, alla luce dell'esigenza - sottesa al sistema - di apprestare una risposta sanzionatoria sostanzialmente unitaria rispetto a tutti i reati in concorso formale o commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso».

Francesco Severa